

**Protocollo d'intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli Enti  
Locali attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od  
intermediari finanziari**

Con la presente scrittura tra la **Camera di Commercio di Forlì-Cesena** (Qui di seguito CAMERA) con sede in Forlì – C.so della Repubblica, 5 - Codice Fiscale 80000750408 - P.IVA 00606940401 rappresentata dal Dott. Alberto Zambianchi, Presidente la quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera della Giunta camerale n. 76 del 15.5.2012 esecutiva ai sensi di Legge

e

le seguenti **Banche / intermediari finanziari** (Qui di Seguito BANCA E/O FACTOR):

- **Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a.** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Roma, Via del Corso, 226, - C. Fiscale e p. IVA 08445111001  
rappresentata dalla Dott.ssa Roberta Torregrossa in qualità di quadro direttivo.
- **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Ravenna, Via G. Garibaldi, 6 - C. Fiscale e p. IVA 01188860397  
rappresentata da Dott. Alessandro Spadoni in qualità di procuratore.
- **Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, 17 - C. Fiscale e p. IVA 01053810378  
rappresentata da Dott. Paolo Melega – staff di Direzione – Rapporti con le società del Gruppo.
- **Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. (in forma abbreviata "MPS Leasing & Factoring, Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A.", in sigla "MPS Leasing & Factoring S.p.A.")** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Siena, Via Aldo Moro, 11/13 - C. Fiscale 92034720521e p. IVA 01073170522  
rappresentata dal Dott. Francesco Saverio Leporatti in qualità di Procuratore Speciale.

**Premesso:**

- Che l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), prevede che: "Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali

certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";

- Che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore legge di stabilità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai suddetti commi 3-bis e 3-ter.
- Che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009, con cui erano stati approvati i modelli per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (modello «Allegato 1») e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello «Allegato 2»), ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito alle imprese e dall'altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità per gli enti locali) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria alle imprese creditrici degli enti locali;
- Che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, in ragione del suo naturale ruolo di ente promotore dello sviluppo economico del territorio e delle imprese, ha deliberato in data 15.5.2012 la propria disponibilità a formulare un Protocollo d'intesa con il mondo bancario per definire condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose per le imprese iscritte al Registro Imprese, volte a favorire l'accesso al credito delle imprese fornitrici degli enti locali attraverso le operazioni di cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti locali che si renderanno disponibili a pubblicizzare sul proprio sito le modalità di svolgimento delle operazioni di

certificazione dei crediti e l'intervento in oggetto attuato in accordo fra la Camera di Commercio e gli istituti di credito aderenti;

- Che le BANCHE e/o FACTOR aderenti si sono detti disponibili ad acquisire i crediti pro soluto dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui ai successivi artt. 1 e 2.
- Che la Camera di Commercio si rende disponibile ad istituire un Fondo di euro 25.000,00 per l'anno 2012, destinato alla copertura parziale, nei limiti del 50% degli oneri finanziari delle operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Forlì-Cesena in regola con il pagamento del diritto annuale ed aventi sede o unità locale/sede secondaria nella provincia di Forlì-Cesena, a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali che pubblicizzano sul proprio sito il presente accordo.
- Che la contribuzione sugli oneri relativi alle operazioni di cessione effettuate è concessa in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L. 379/5 del 28.12.2006)

## **TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 Oggetto del protocollo**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

La BANCA e/o FACTOR nell'ambito del presente protocollo si rende disponibile a valutare la possibilità di sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati quali fornitori nei confronti degli enti locali, per importi di norma superiori per singola cessione a 30.000,00 euro.

Sono esclusi dall'accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa e per i quali il creditore non è in possesso della certificazione dell'ente locale ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2000, così come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 183/2011.

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena si impegna all'abbattimento del 50% del costo finanziario dell'operazione, in base a quanto disposto dall'art. 2.

Le modalità operative di attuazione del protocollo saranno pubblicizzate nel sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, [www.fc.camcom.gov.it](http://www.fc.camcom.gov.it).

## ART. 2 Condizioni e modalità

Le imprese titolari di crediti nei confronti degli enti locali potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione di crediti pro soluto.

Gli oneri delle operazioni di cessione sono a carico delle imprese cedenti il credito.

Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un **tasso omnicomprensivo** non superiore all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno **spread che non potrà superare il 3,25** per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, **comprensivo di ogni onere e costo** (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.). Per "durata effettiva" dell'operazione si intende il numero di giorni intercorrente tra la data di pagamento del prezzo, come determinato nell'atto di cessione tra la Banca e il Cedente, e la data massima indicata dall'Ente, in sede di rilascio della Certificazione del Credito, per l'effettuazione del pagamento.

Resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate e **non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro 50,00 trimestrali**, e le **spese relative alla stipula/autentica** dell'atto di cessione a cura del Notaio o del Segretario Comunale del Comune debitore, ai sensi della normativa vigente.

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi. Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000.

La BANCA e/o FACTOR si impegna a non imputare nel castelletto (affidamento) dell'impresa l'importo del credito ceduto nell'ambito di applicazione del presente accordo;

## ART. 3 Intervento Camerale

Le imprese iscritte nel Registro imprese della provincia di Forlì-Cesena in regola con il pagamento del diritto annuale e con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede o unità locale/sede secondaria nella provincia di Forlì-Cesena creditrici degli Enti Locali che hanno pubblicizzato sul proprio sito il presente protocollo possono presentare entro il 30.11.2012 alla Camera di Commercio, a pena di esclusione, domanda di abbattimento del 50% della spesa per oneri finanziari delle operazioni di cessione effettuate, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di pagamento del prezzo di

cessione – come determinato nell'atto di cessione del credito – e la data massima indicata dall'Ente per il pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura – E/C ecc.) inviata dalla BANCA e/o FACTOR all'impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all'Ente debitore.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di abbattimento indipendentemente dal numero di unità locali presenti in provincia ed in ogni caso l'importo del contributo non può essere superiore a 5.000,00 euro.

I contributi verranno concessi alle singole imprese, con provvedimento del Segretario Generale, fino ad esaurimento del fondo stanziato in base all'ordine cronologico di ricezione delle istanze; nel caso in cui vi siano domande con la stessa data di arrivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa.

Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, la Camera di Commercio assegnerà un termini perentorio di 15 gg. per la risposta o l'integrazione documentale. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

#### **ART. 4 Durata e recesso**

Il presente protocollo è valido fino al 31.12.2012 e resta comunque applicabile per i crediti certificati dall'ente locale competente entro tale data, dopodiché scadrà automaticamente, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo esplicito tra le parti. Nel caso in cui, successivamente alla firma del presente protocollo, vengano approvate le "Linee guida regionali volte ad assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli Enti Locali attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari" e ci sia la volontà della Giunta camerale a recepire tali linee guida nell'ambito di un accordo locale, il presente protocollo si riterrà automaticamente scaduto alla data di approvazione del nuovo accordo locale da parte della Giunta camerale.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente protocollo.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del protocollo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente atto.

## ART. 5 Adesioni successive


Al protocollo potranno aderire successivamente altri intermediari finanziari ed enti locali mediante apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio. Potrà altresì aderire il Collegio Notarile competente ai fini dell'applicazione di condizioni agevolate.

Forlì, 5 giugno 2012

Letto, approvato e sottoscritto:

Per la **Camera di Commercio di Forlì-Cesena**, il Presidente,


Dott. Alberto Zambianchi .....



**Banche / intermediari finanziari:**


Per la **Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a.** in qualità di quadro direttivo,

Dott.ssa Roberta Torregrossa .....




Per la **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.** in qualità di procuratore,

Dott. Alessandro Spadoni .....



Per la **Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna** - staff di Direzione – Rapporti con le società del Gruppo,

Dott. Paolo Melega .....



Per il **Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring**

Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. in qualità di Procuratore Speciale,

Dott. Francesco Saverio Leporatti .....

